Art. 61

Il cimitero si compone:

a) di fosse comuni;

b) di tombe di famiglia;

c) di tombe o loculi individuali;

d) di tombe monumentali;

e) di ossari individuali per resti mortali;

f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;

g) altre varie strutture previste dal D.P.R. 803/75.

Capitolo X

INUMAZIONI

Art. 62

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 63

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo scoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 64

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 65

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 66

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 67

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 68

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliargli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 69

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 70

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i 2/3 della superficie.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capitolo XI

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 71

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.

Art. 72

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 71, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, modificato con D.P.R. 627 del 25 settembre 1981, articolo unico.

Art. 73

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 74

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 75

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse ai residenti a norma dell'art. 85 del presente regolamento:
a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad un capofamiglia;

Nel primo caso a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro;
Nel secondo caso b) la concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta, jure sanguinis fra discendenti in linea diretta del primo concessionario senza distinzione di sesso, salvo particolari estensioni o limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
A tali effetti, si intendono far parte del gruppo famigliare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Qualora all'atto del decesso gli aventi diritto siano residenti in altro Comune, dovrà essere pagata dai concessionari (o dai suoi eredi) un importo pari al costo aggiuntivo pagato dai concessionari non residenti, come descritto all'art. 84 del presente regolamento.

Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per maggior dettaglio di quanto sopra riportato ci si attiene a quanto prescritto all'art. 79 del presente regolamento.

Art. 76

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 803/75 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'E.R. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata *di anni* Trenta a partire dalla data della tumulazione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del Loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 77

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da farsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque é vietato la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri

Le lastre di chiusura dei nuovi loculi cimiteriali dovranno essere dotate di vaso portafiori, supporto luce votiva e cornice portafotografie in marmo bianco, mentre le scritte, potranno essere scelte fra l'incisione o lettere applicate. La fotografia potrà essere scelta in bianco e nero o a colori.

Art 78

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Municipale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'E.R. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 803/75.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

Art. 79

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati (art. 94 D.P.R. 803/1975)

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 80

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 81

Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 50 salvo rinnovo, e fatti salvi i diritti acquisiti.

.....

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

---

1) A sensi del primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, tale durata non può essere superiore a 99 anni.

Art. 82

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 99 e 100 del citato D.P.R. n. 803.

MODIFICATO
DELIBERA CC 2 DEL 29-1-96

Art. 83

E' ammessa la retrocessione (solo al Comune) da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e reisi liberi per varie circostanze.

Art. 84

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
Alle concessioni di cui sopra, saranno applicate le tariffe previste dall'ultima delibera vigente all'atto della concessione.
Per le concessioni che invece vengono rilasciate a cittadini residente in altro Comune, è applicata una tariffa aggiuntiva del 50%, data dalla media del costo dei loculi vigenti all'atto della concessione o della tumulazione.
La tariffa aggiuntiva non verrà applicata per coloro che sono stati residenti nel comune e che sono emigrati per un periodo inferiore ai cinque anni.
Sono altresì esclusi dalla tariffa i cittadini ricoverati in Istituto o case di riposo per motivi di salute o di assistenza.

Art. 84/Bis

MODIFICATO
CC 40 DEL 24.09.14

L'assegnazione dei nuovi loculi avviene in ordine crescente partendo dal basso e successivamente e discendente partendo dall'alto.
"La concessione può essere richiesta dal coniuge superstite che abbia compiuto 70 anni alla data di decesso del coniuge, o in sua assenza dal parente di I° grado, purché tale richiesta sia contestuale a quella per la concessione del loculo del defunto e comunque sempre compatibile con la disponibilità del Cimitero. In questo caso il costo del loculo, per il parente verrà maggiorato del 50% "
E' ammessa la concessione di loculo, celletta ossario raggiungibile dal piano stradale senza l'ausilio di scale nel caso in cui il coniuge o un parente di primo grado o di secondo grado in linea collaterale del defunto esibisca un certificato di invalidità civile avente giudizio diagnostico con codice:

- 05 – invalido con totale e permanente inabilità lavorativa la 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)
- 06 – invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (LO. 18/80)
- 08 – cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventúale correzione (L. 382/79)
- 09 – cieco assoluto (L. 382/79)

Art. 85

Concetti, limiti della concessione e temporaneità

Il Cimitero, a' sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.
Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, su area o su una determinata opera costruita dal Comune, da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile nè alienabile (c.f.r. art. 94 D.P.R. 803/75).
Il Concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera e dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni caso, a sua discrezione e purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.
Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data della tumulazione in caso di loculi e dalla 1a tumulazione in caso di tombe di famiglia o monumentali previo pagamento della tariffa allegata al presente regolamento.
Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art. 86

Divieto di cessione delle concessioni (c.f.r. Art. 94 D.P.R. 803/75)

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo di tombe o loculi.
E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima dell'utilizzazione della concessione medesima.
Il Comune rimborserà nei casi sopra previsti al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 87

Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione, a spese del concessionario, previo pagamento della tariffa stabilita. Nel contratto devono risultare il nome del concessionario e la indicazione della persona viva o defunta cui il sepolcro è destinato, quando trattasi di sepolcro individuale, oppure la indicazione del capo di famiglia, della comunità o serie di congiunti o di altre persone cui è destinata la tomba, se trattasi di sepolcri famigliari.

Art. 88

Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 85 quando:

a) per le sepolture individuali l'utilizzazione non avvenga entro 1 anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta; oppure nel caso che l'intestatario risulti tumulato altrove

b) per la sepoltura di famiglia la costruzione del sepolcro non venga ultimato entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga di 1 anno concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo del Messo Comunale, secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 89

Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o della scadenza della concessione, nel caso in cui non sia stato chiesto il rinnovo della concessione almeno tre mesi prima della scadenza, previo avviso di notifica del sindaco, il loculo, l'area e quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti indenizzi, ecc..., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 90

Manutenzione sepolture private

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decorso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 91

Revoca delle concessioni e provvedimenti

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida all'articolo precedente. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di Messo Comunale nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è stato dato avviso al pubblico mediante apposito cartello sulla concessione stessa, per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica, o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie opposizioni. In mancanza di opposizioni il Comune rientra in possesso pieno della concessione e provvede alle opere occorrenti e ad una nuova concessione del terreno secondo le tariffe vigenti. (Vedi Art. 79 del presente regolamento).

Art. 92

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o alla assegnazione di quote.

Art. 93

Fascicoli per la sepoltura di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio Comunale, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

Capitolo XII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 94

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 95

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco a fronte del precedente art. 46.
Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
Le monete, le pietre prezione ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti in idoneo impianto di incenerimento oppure interrati in area appositamente individuata, previo parere dell'U.S.S.L. territorialmente competente.

Art. 96

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasfortate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 97

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 98

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione che è di 30 anni. Esse sono regolate dal custode.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati, per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere

Art. 99

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 100

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 101

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84 del D.P.R. n. 803/75.
Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803.
Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 102

Dell'operazione compiuta, di cui all'art. 101 del presente Regolamento, deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 103

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublinato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 104

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate nell'ultima delibera consiliare.

Capitolo XIII

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 105

Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso — durante la vita — la loro residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;

d) i nati morti di cui all'art. 12 del presente regolamento e prodotti del concepimento;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 106

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e contemplate nell'articolo 340 del T. U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 107

La manutenzione e l'ordine del cimitero sono affidati al custode che ne risponde al Sindaco ed anche al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. Di ogni lavoro in corso deve tenersi opportuna registrazione e durante i lavori devono essere assicurate, oltre le norme di sicurezza, anche le necessarie cautele al fine di assicurare il decoro, la riservatezza e la tranquillità del luogo. Durante i lavori comunque è proibita ogni manomissione anche solo temporanea, dello stato e della funzionalità dei vialetti che devono essere sempre regolarmente mantenuti puliti.

Altre eventuali operazioni interessanti i vialetti dovranno essere eseguite esclusivamente per la manutenzione.

Compito del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art. 108

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 109

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

Art. 110

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi sarà smaltita tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art 111

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 112

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 113

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto

E' assolutamente vietato collocare ceri, vasi e fiori a terra in prossimità dei loculi cimiteriali e anche lungo i corridoi degli stessi, fatto eccezione per il periodo della ricorrenza dei defunti (10 giorni prima e 10 giorni dopo il 2 novembre) Trascorso tale periodo saranno rimossi dal personale comunale.

Art. 114

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 115

È proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 116

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 117

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIV

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 118

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

Art. 119

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 120

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

4. Curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;

5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;

6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;

7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;

9. Interessare il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 121

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 3.3.1963 n. 292 e successive modificazioni).

Capitolo X V

CONTRAVVENZIONI

Art. 122

Le violazioni al presente regolamento sono punite, nella misura prevista dall'art. 108 del D.P.R. 803 e dell'art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689.

Capitolo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 123

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e nel T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Addì

N. _____

Allegato A

Oggetto: DATI STATISTICI CAUSE DI MORTE - Mese di..... COMUNE DI .....

N.	COGNOME, NOME E PATERNITA'	ETA'			MALATTIA INIZIALE	MALATTIA TERMINALE	Medico curante	Medico necroscopo	Osservazioni
		anno	mese	giorno					

Allegato B

COMUNE DI .....

Ufficio dello Stato Civile .....

U R G E N T E

AL MUNICIPIO (Ufficio Stato Civile)

di .....

.....

Si prega di voler comunicare la causa di morte di.....

.....

deceduto in codesto Comune il giorno.....

Tali notizie sono necessarie ai fini della compilazione delle tabelle statistiche delle cause di morte della popolazione appartente a questo Comune.

Ringraziando, con osservanza.

L'Addetto all'Ufficio dello Stato Civile

N.B. - Si prega di restituire debitamente compilato il presente modello.

MORTE NATURALE

Malattia o stato morboso iniziale :

.....

.....

.....

.....

Malattia o stato morboso che ha direttamente causato il decesso :

.....

.....

.....

.....

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

Causa violenta :

1. Accidentale.....
2. Infortunio sul lavoro.....
3. Suicidio.....
4. Omicidio.....

Mezzo col quale la morte avvenne o fu procurata (indicare ad es.: arma da fuoco, caduta, investimento da treno, avvelenamento, ecc.):

.....

.....

.....

.....

Atto N. ..... Parte .....

- I N D I C E -

Cap.	I	- Competenze - comunicazioni e registrazione dati mortalità	pag. 5
"	II	- Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	pag. 6
"	III	- Riscontro diagnostico	pag. 9
"	IV	- Periodi di osservazioni dei cadaveri	pag. 10
"	V	- Deposizione dei cadaveri nei feretri	pag. 12
"	VI	- Trasporto dei cadaveri	pag. 13
"	VII	- Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag. 17
"	VIII	- Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	pag. 17
"	IX	- Consegna dei cadaveri al cimitero	pag. 21
"	X	- Inumazione	pag. 23
"	XI	- Tumulazioni (sepolture private)	pag. 26
"	XII	- Esumazioni ed estumulazioni	pag. 35
"	XIII	- Norme generali di vigilanza	pag. 38
"	XIV	- Custode del cimitero e sue attribuzioni	pag. 41
"	XV	- Contravvenzioni	pag. 43
"	XVI	- Disposizioni finali	pag. 43

- Allegato A

- Allegato B